

PARTE PRIMA

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 9 maggio 2002, n. 10

Rideterminazione del termine previsto dall'articolo 58, comma 2, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112"

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1

Rideterminazione del termine previsto dall'articolo 58, comma 2, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112"

1. Il termine previsto dall'articolo 58, comma 2, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, è rideterminato al 31 dicembre 2002.

2. Fino alla scadenza del termine di cui al comma 1 le funzioni amministrative relative all'approvazione degli strumenti urbanistici generali e loro varianti sono esercitate dalla Regione; a tal fine i poteri attribuiti dalla legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 "Norme per l'assetto e l'uso del territorio", e successive modificazioni, al Presidente della Provincia sono esercitati dal Presidente della Giunta regionale e quelli attribuiti alla Giunta e al Consiglio provinciale sono esercitati dalla Giunta regionale; restano ferme le attribuzioni della competente Commissione consiliare, ai sensi del punto 4) dell'articolo 3 della legge regionale 1° settembre 1972, n. 12, e successive modificazioni in materia di esercizio di funzioni amministrative, e degli organi consultivi regionali.

Art. 2

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 9 maggio 2002

Galan

INDICE

Art. 1 - Rideterminazione del termine previsto dall'articolo 58, comma 2, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112"

Art. 2 - Dichiarazione d'urgenza

Dati informativi concernenti la legge regionale 9 maggio 2002, n. 10

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo.

Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori contenuti nei singoli elaborati o che potessero derivare da indicazioni non conformi ai testi di riferimento.

Per comodità del lettore e per facilitare la ricerca dei contenuti della legge regionale qui di seguito sono pubblicati a cura del direttore:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 8 aprile 2002, dove ha acquisito il n. 256 del registro dei progetti di legge su iniziativa del Consigliere Bazzoni;
- Il progetto di legge è stato assegnato alle commissioni consiliari 1ª e 2ª in data 8 aprile 2002;
- La 2ª commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 11 aprile 2002;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Bazzoni, ha esaminato e approvato a maggioranza il progetto di legge con deliberazione legislativa 7 maggio 2002, n. 4318.

2. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

la legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112" ha individuato, agli articoli 58, 59 e 60, le funzioni amministrative della Regione, delle Province e dei Comuni in materia urbanistica, sostanzialmente riconfermando l'intero assetto delle competenze nonché il regime transitorio previsto dalla vigente legge regionale 27 giugno 1985, n. 61.

In particolare, il terzo comma dell'articolo 58 della medesima legge prevede che, qualora la Regione non intervenga a disciplinare l'intera materia urbanistica entro un anno dall'entrata in vigore della medesima legge regionale n. 11/2001 (e cioè entro il 2 maggio 2002), cessi il suddetto regime transitorio, con conseguente passaggio della maggior parte delle funzioni amministrative in capo alle Province.

Orbene, a fronte della scadenza imposta dall'articolo 58 della legge regionale n. 11/2001, la Giunta regionale ha trasmesso in Consiglio il disegno di legge sulla riforma dell'urbanistica alla fine del mese di ottobre mentre, in concomitanza, ha dato inizio ad un'attività di confronto e sperimentazione sulle ipotesi formulate. Tale attività si è svolta in due direzioni:

- sperimentazione vera e propria, cioè "costruzione" in concreto, di alcuni nuovi piani così come li prefigura il nuovo disegno di legge al fine di verificare l'applicabilità del modello teorico dalla stessa previsto;

- illustrazione e confronto con i comuni capoluogo di provincia (escluso Treviso, nella cui provincia è stato presentato a Conegliano), università, categorie e ordini professionali interessati sulle scelte per così dire strategiche della nuova normativa e sulla sperimentazione realizzata.

Questa attività della Giunta regionale risulta ora completata atteso che l'Assessore all'urbanistica, nell'ultima seduta della Seconda Commissione consiliare, ha annunciato che la Giunta avrebbe approvato alcune modifiche volte a introdurre nel disegno di legge di riforma dell'urbanistica (pdl 202) i contributi della sperimentazione e del confronto effettuato in sede locale (ora DGR 24 aprile 2002, n. 13/DDL).

Inoltre, su di un piano diverso ma connesso, sembra peraltro necessario ricordare anche il testo unico in materia edilizia (che dovrebbe entrare in vigore il giugno prossimo) nonché la cosiddetta "legge obiettivo" (entrata in vigore pochi giorni fa) che reca significative innovazioni nel campo della Denuncia d'inizio attività (DIA).

Infine, credo sia necessario sottolineare che la Commissione, nella sua attività ordinaria ed in particolare nell'esame dei provvedimenti amministrativi e dei piani di area, ha da tempo avviato un costruttivo dibattito sulle tematiche della pianificazione e dei rapporti tra la pianificazione territoriale di indirizzo programmatico e quella urbanistica di dettaglio, evidenziando alcune discrasie dell'attuale sistema, per le quali si intende trovare un'adeguata soluzione nella legge di riforma urbanistica.

Ciò denota come l'intera materia, attualmente disciplinata dalla legge regionale n. 61/1985, si stia evolvendo, aprendo spazi di riflessione e approfondimento che è opportuno percorrere in sede di riforma della normativa urbanistica regionale anche con riferimento agli altri progetti di legge all'attenzione della Seconda Commissione e concernenti la medesima materia.

Tutto ciò premesso in ragione della complessità della situazione si rende necessario provvedere ad una rideterminazione del termine.

3. Note agli articoli

Il testo dell'art. 58, comma 2 della legge regionale n. 11/2001 è il seguente:

"2. La Regione, con legge da approvare entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina l'intera materia urbanistica, ivi compresa l'individuazione delle funzioni amministrative di competenza regionale e quelle da ripartire tra gli enti locali, tenendo conto dei seguenti principi:

- a) flessibilità delle norme generali per governare la diversa morfologia locale;
- b) valorizzazione dell'autonomia locale;
- c) riduzione dei termini di approvazione degli strumenti generali;
- d) ulteriore semplificazione amministrativa per l'approvazione delle varianti urbanistiche relative ad interventi di opere pubbliche o di pubblica utilità."

4. Struttura di riferimento

Direzione urbanistica e beni ambientali